

**Tribunale Ordinario di Tivoli**

## Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Lette le note di udienza;

Letta la nota di udienza del 3/2/2026 depositata dall'esecutata XXX;

Rilevato come espone la parte esecutata che l'intervento nella procedura esecutiva della società YYYYY nei confronti del sig. FFFF (di cui l'esecutata è erede con beneficio d'inventario) sarebbe avvenuto quale cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente facente capo alla ZZZ, comprensivo del credito azionato sulla base del decreto ingiuntivo n. 401 emesso dal Tribunale di Ancona in data 1° aprile 2010, poi reso provvisoriamente esecutivo;

Rilevato come l'esecutata riferisce altresì che il suddetto decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, rigettata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 13 agosto 2015, decisione a sua volta confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 22 luglio 2021, a seguito del rigetto del gravame proposto avverso la pronuncia di primo grado.

Rilevato come la parte deduce tuttavia che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9331/2025, pubblicata il 9 aprile 2025, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 852/2021, determinando la riapertura del giudizio di merito;

Rilevato come l'esecutata rappresenta quindi che il giudizio di rinvio è stato introdotto mediante atto di citazione ex artt. 392 e 394 c.p.c., instaurando il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, iscritto al n. R.G. 629/2025, con udienza fissata per il 3 dicembre 2025;

Rilevato come sulla base di tali circostanze, la parte esecutata evidenzia che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione ritenga di procedere a una distribuzione parziale delle somme sino ad oggi ricavate, si rende opportuno valutare la richiesta, nei confronti della creditrice intervenuta YYYYY di prestazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 596, terzo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis;

Rilevato come a sostegno delle proprie deduzioni, la parte ha quindi depositato l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 9331/2025 e l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio ex artt. 392 e 394 c.p.c.;

Rilevato come con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19 marzo 2026 l'esecutata MANCINI Maria Lucia ha altresì eccepito che la HHHHH, creditore procedente, non avrebbe dichiarato le somme incassate nella procedura esecutiva RGE n. 16/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli nei confronti del debitore principale CCCC s.r.l., fondata sul medesimo titolo esecutivo costituito da mutuo ipotecario del 2004, rispetto al quale il dott. FFFF rivestiva la qualità di fideiussore;

Rilevato come l'esecutata evidenzia che tali somme, in quanto riferite al medesimo titolo, dovrebbero essere detratte dall'azione esecutiva promossa nei confronti del fideiussore;

Rilevato come la parte deduce, in particolare, che il suddetto creditore avrebbe già incassato nell'ambito della procedura RGE n. 16/2020 la somma di euro 207.000,00 a seguito dell'aggiudicazione del Lotto 1, per un importo complessivo di euro 382.640,25, e che anche il Lotto 2 sarebbe stato aggiudicato per una somma rilevante, attualmente in corso di distribuzione.;

Rilevato come la parte rappresenta, inoltre, di aver presentato istanza di visibilità relativa a tale procedimento in data 13 marzo 2026, istanza che sarebbe stata rigettata in data 18 marzo 2026, come da documentazione allegata;

Rilevato come l'esecutato osserva altresì che né la ZZZ né la YYYY, creditore intervenuto, avrebbero dichiarato le somme ad esse riconosciute nel piano di riparto della procedura esecutiva RGE n. 361/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell'altro fideiussore e condebitore solidale, dott. AAAAA, anch'essa fondata sui medesimi titoli esecutivi azionati nella presente procedura, somme che, secondo la prospettazione della parte esecutata, dovrebbero parimenti essere detratte;

Rilevato come sulla base di tali circostanze, la parte istante ha richiesto che il giudice dell'esecuzione voglia sollecitare i creditori a fornire chiarimenti in ordine alle somme incassate e/o riconosciute in relazione ai medesimi titoli esecutivi azionati nel presente procedimento;

Lette le note della YYYY., la quale allega di non aver percepito alcuna somma dalla procedura esecutiva R.G.E. 361/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, essendo il progetto di distribuzione in fase di approvazione;

Letta la relazione del professionista delegato;

Letta l'ordinanza del 01/04/2026 con quale è stata fissata udienza ex art.512 cpc;

Tanto premesso, questo Giudice ritiene opportuno formulare le seguenti

## **OSSERVAZIONI DI DIRITTO**

### **1. Titolo esecutivo, obbligazione solidale e pignoramenti plurimi.**

La seconda questione posta all'attenzione di questo G.E. da parte dell'esecutata riguarda la possibilità ed i limiti per il creditore di un'obbligazione solidale di proporre più azioni esecutive concorrenti nei confronti dei singoli obbligati in solido.

Il tema da affrontare è dunque quello del limite del creditore che vanti un titolo esecutivo contro più obbligati in solido di agire in via esecutiva contestualmente contro ciascuno di essi.

Sul tema si confrontano due orientamenti opposti della Suprema Corte.

Per un primo e minoritario orientamento l'art. 1306 c.c. deve essere inteso nel senso che "Se il creditore di più debitori solidali è munito di titolo esecutivo contro un solo debitore, per poter agire esecutivamente anche nei confronti degli altri deve procurarsi un nuovo titolo, giacché l'efficacia del titolo è limitata alla persona contro cui è ottenuto (...). In ipotesi di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna di più debitori solidali al pagamento di una somma determinata favore del creditore, l'azione esecutiva, di cui quest'ultimo è titolare, è unica e può essere esercitata contro tutti i debitori solidali insieme o contro ciascuno di essi. Pertanto, se il creditore, dopo avere iniziato l'azione esecutiva contro uno dei condebitori eseguendo il pignoramento su beni di questi per un valore idoneo al soddisfacimento dell'intero credito, degli interessi nonché al recupero delle spese presumibili dell'esecuzione, eserciti la medesima azione contro altro debitore solidale, quest'ultimo può proporre opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., ed il giudice deve dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata a carico dell'opponente, essendo già in atto l'esercizio dell'unica azione esecutiva nell'intero suo ambito quantitativo e, conseguentemente, deve porre le spese dell'esecuzione opposta a carico del creditore procedente" (Cass. 21.5.1977, n. 2121).

Secondo questa impostazione, dunque, l'esercizio plurimo di azioni esecutive nella fattispecie in esame non può assumere i contorni dell'abusività, così riconoscendo al debitore la possibilità di difendersi tramite opposizione all'esecuzione. Detta abusività va inoltre vagliata "ex ante" e cioè in ragione della potenzialità soddisfattoria del bene aggredito. Ove dunque il suo valore sia astrattamente idoneo all'integrale soddisfacimento della pretesa del creditore, l'opposizione deve stimarsi fondata.

Un secondo orientamento invece è incline a spostare il momento della tutela dell'esecutato in avanti, prediligendo la certezza del soddisfacimento del creditore.

Secondo questa impostazione in primo luogo l'azione esecutiva è sempre astrattamente esperibile da parte del medesimo creditore contro diversi soggetti avvinti dal vincolo della solidarietà passiva, anche contestualmente (Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). La tutela dell'esecutato viene poi riconosciuta "a valle", nel senso di consentire la coeva prosecuzione di plurime azioni esecutive, solo subordinando l'effettiva emissione dei mandati di pagamento alla verifica dell'assenza di un pregresso di soddisfacimento del creditore nell'altro giudizio esecutivo. Precisa invero la Suprema Corte "E' legittima la collocazione contemporanea dello stesso credito in distinti riparti o ricavati da singole esecuzioni rivolte contro più debitori solidali sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga ( o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse, sicché ove sia accertato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione, in una delle procedure, viene meno senz'altro l'effetto di tutte le altre parallele collocazioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 735 del 06/03/1969).

La soluzione fa leva sulla generale ammissibilità dell'adozione di provvedimenti di condanna condizionati e, tuttavia, nelle esecuzioni immobiliari risulta foriera di qualche criticità, imponendo un necessario coordinamento tra le due procedure, che deve giocoforza avvenire per tramite dei relativi professionisti delegati.

Sulla scia di quest'ultimo orientamento più di recente la Cassazione ha precisato come negare la praticabilità di una escussione contemporanea di uno o di tutti i coobbligati implicherebbe l'introduzione, in via pretoria, di una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva del tutto priva di base normativa.

Seguendo tale impostazione, infatti, una volta intrapresa l'esecuzione nei confronti di uno dei coobbligati, il creditore sarebbe tenuto ad attendere l'esito infruttuosamente concluso – ovvero non integralmente soddisfattivo – di detta procedura prima di poter promuovere una nuova esecuzione nei confronti di altro coobbligato.

Una simile ricostruzione si tradurrebbe, in sostanza, nell'introduzione surrettizia di un beneficio di preventiva escussione di portata del tutto eccedente rispetto alle ipotesi tipizzate dall'ordinamento, finendo per alterare irragionevolmente l'equilibrio tra le posizioni delle parti e per comprimere sine titolo il diritto del creditore alla tutela esecutiva, con esiti che non possono ritenersi accettabili sul piano sistematico (Cass. 20 aprile 2020, n. 8151, che precisa altresì in motivazione come il diritto del creditore di agire in executivis contro uno dei suoi debitori solidali non può essere paralizzato dall'esecuzione previamente intrapresa contro altro debitore neppure se questa, avendo assunto la veste dell'espropriazione presso terzi, fosse già pervenuta alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., trattandosi di assegnazione operante pro solvendo e pertanto inidonea, in quanto tale, a realizzare quell'integrale pagamento del credito che solo può inibire al relativo titolare di avvalersi del meccanismo della solidarietà).

In tal senso la Suprema Corte ha altresì escluso che la parallela attivazione di più procedure esecutive nei confronti dei diversi obbligati solidali concreti una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede processuali e contravvenga al divieto di abuso degli strumenti processuali (Cass. 20 aprile 2020, n. 8151).

L'accertata ammissibilità della contemporanea attivazione di una pluralità di procedure esecutive nei confronti dei diversi coobbligati solidali non è, tuttavia, esente da rilevanti criticità applicative, poiché espone al rischio, da un lato, di un ingiustificato arricchimento del creditore, dall'altro, e prima ancora, allo svolgimento di operazioni espropriative oggettivamente inutili, in quanto eccedenti rispetto alla finalità dell'integrale soddisfacimento del credito, con conseguente compressione non necessaria della sfera patrimoniale dei debitori eseguiti.

Tale rischio si manifesta, in particolare, quando l'aggressione esecutiva venga spiegata contestualmente su beni appartenenti a più coobbligati, senza che sia possibile ex ante stabilire quale delle procedure sarà idonea, in concreto, a garantire il risultato soddisfacente. In questo scenario, la solidarietà passiva, se dal lato del creditore svolge una funzione di rafforzamento della tutela, non può tradursi in un sacrificio sproporzionato e ingiustificato dei patrimoni dei debitori, imponendo di interrogarsi sull'esistenza di strumenti preventivi idonei a neutralizzare l'eventuale esorbitanza dell'azione esecutiva.

La Cassazione si è mostrata sul tema oscillante. In taluni casi ha espressamente escluso l'invocabilità dell'opposizione ex art.483 cpc (Cass. 20 aprile 2020, n. 8151), in altri sembra averla ammessa (Cass. 25 ottobre 1973, n. 2748), mentre in altri ancora individua chiaramente lo strumento oppositivo nell'art.615 cpc (Cass. 21 maggio 1977, n. 2121).

Ad opinione di questo Giudice la soluzione deve essere individuata in modo differente a seconda dello specifico momento processuale all'interno del quale la sovrapposizione tra le plurime procedure viene dedotto.

Ove invero la contestazione venga sollevata nella fase incipiente di uno dei due giudizi, il valore giuridico da preservare è rappresentato dall'interesse dell'esecutato a non essere gravato dal vincolo giuridico impresso dal pignoramento.

In quest'ottica lo strumento processuale che meglio si attaglia è quello dell'art.483 cpc.

Sebbene invero esso sia congegnato per tutelare l'eccesso dell'azione esecutiva nell'aggressione dello stesso patrimonio, la sua funzione è quella di temperare l'interesse del creditore al soddisfacimento del credito con il limite dell'abuso dello strumento processuale, che si configura ogniqualvolta la garanzia generica ex art.2740 c.c. venga escussa imponendo un sacrificio non ragionevole e contrario alla buona fede.

La diversità delle fattispecie materiali (alterità dei patrimoni aggrediti) non osta dunque all'applicazione analogica della disposizione summenzionata, ricorrendo i requisiti dell'identità razionale e della lacuna normativa, pur declinata in chiave assiologica.

Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame, ove le due procedure esecutive immobiliari concorrenti (R.G.E. 361/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Roma e la presente R.G.E. 412 /2021) si trovano nel medesimo subprocedimento (distributivo). Non è invece noto lo stato della procedura esecutiva RGE n. 16/2020.

Nella fattispecie in esame, invero, la fase liquidatoria risulta già completata in ambedue le procedure immobiliari e, pertanto, l'unico interesse giuridicamente rilevante meritevole di tutela è quello dell'esecutato a non versare più di quanto sia dovuto in ragione dell'obbligazione solidale, onde scongiurare il rischio di dover successivamente intraprendere azioni giudiziali volte alla ripetizione dell'indebito.

Una simile finalità può essere assicurata secondo l'insegnamento della remota Cass. Sez. 3, Sentenza n. 735 del 06/03/1969, che estende il potere del G.E. sino a consentire l'individuazione dell'evento condizionante la misura dell'efficacia dell'approvazione del progetto.

Esso non può che essere determinato dall'an e dal quantum delle somme che siano state eventualmente assegnate alla YYYY s.r.l. nel R.G.E. 361/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Roma e nel RGE n. 16/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli.

Le già rimarcate esigenze di coordinamento tra le procedure aventi ad oggetto titoli esecutivi relativi ad obbligazioni solidali rendono necessaria la comunicazione del presente provvedimento ad opera del professionista delegato nominato nel presente giudizio a quelli nominati nelle restanti due procedure.

## **2.La controversia ex art.512 cpc e l'istanza di prestazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 596, terzo comma, c.p.c.**

Va ora vagliata la prima questione sollevata dall'esecutata, che formula, unitamente alla contestazione ex art.512 cpc, istanza ex 596, terzo comma, c.p.c. a cagione della pendenza del giudizio di cognizione in Corte di Appello successivo alla Cassazione con rinvio.

L'istanza è infondata.

A tal proposito giova rammentare come la pronuncia della Suprema Corte non abbia prodotto alcun effetto caducatorio in ordine al titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del presente giudizio, costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Sentenza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 10.02.2023 | n.4277 “La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio).

Il terzo comma dell'art.596 cpc nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* prevede poi “Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice”.

Come emerge plasticamente dalla lettura della disposizione, la cautela della garanzia fideiussoria può essere disposta dal G.E. solo nei confronti di due classi di creditori:1) quelli privi di titolo esecutivo;2) quelli il cui credito risulti contestato ex art.512 cpc.

Nel caso di specie la YYYY rientra astrattamente nella seconda categoria e, pertanto, preliminarmente va vagliata la fondatezza della contestazione sollevata dall'esecutata.

Ebbene sul punto va rammentato come la parte si limiti a dedurre quale contestazione la pendenza del giudizio di cognizione, ma non anche il credito cristallizzato nel titolo esecutivo *sub iudice*.

In questo senso, dunque, la contestazione deve stimarsi inammissibile, in quanto il plesso dell'art.512 cpc è idoneo a ricomprende solo contestazioni in ordine all'effettiva consistenza o collocazione del credito vantato in sede distributiva e non anche la sua possibile contrazione in ragione di future ed eventuali modifiche del titolo giudiziale.

Secondo la consolidata impostazione accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 31 Maggio 2023, n. 15439. Pres. De Stefano. Est. Saija),

invero, la domanda introdotta tramite la contestazione ex art.512 cpc presenta una causa petendi identificabile in una contestazione sull'an,sul quantum o sul quomodo della pretesa distributiva ed un petitum molto specifico, rappresentato dalla richiesta di accertamento negativo del diritto processuale del creditore di partecipare al riparto.

Pertanto, anche laddove la contestazione assuma la forma della negazione (in tutto o in parte) del diritto di credito vantato, ciò che si chiede al GE di accertare non è l'inesistenza di tale diritto sostanziale, ma l'assenza del diritto processuale (che dal primo discende) di percepire le somme in sede di distribuzione.

Orbene, innanzi ad un credito cristallizzato in un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo, la mera prospettazione della pendenza del giudizio di appello non incide in alcun modo sul diritto della parte a partecipare alla distribuzione.

Stante l'infondatezza della contestazione ex art.512 cpc, non può essere accolta la correlata istanza art. 596, terzo comma, c.p.c.

#### PQM

- 1)Rigetta la contestazione ex art.512 cpc;
- 2)Rigetta l'istanza ex art. 596, terzo comma, c.p.c.;
- 3)Approva il progetto di distribuzione con esclusione delle somme eccedenti il credito vantato in virtù delle eventuali assegnazioni avvenute per effetto dell'approvazione del progetto di distribuzione nel R.G.E. 361/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Roma e, ove già predisposto, nel RGE n. 16/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli;
- 5) Ordina al professionista delegato di comunicare il presente provvedimento come indicato in parte motiva;

Si comunichi alle parti.

Tivoli, 15/05/2026

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

Dott.Francesco Lupia